

COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

CONFERIMENTO DATI

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di:

- trasparenza fiscale (ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2004);
- consolidato fiscale (ai sensi degli articoli 117 e seguenti del Tuir e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004);
- tonnage tax (ai sensi degli articoli 155 e seguenti del Tuir e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005);
- determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (articolo 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997).

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati acquisiti attraverso il modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: **Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.**

CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A COSA SERVE IL MODELLO

Con questo modello sono comunicate:

- le variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005);
- l'interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo dell'opzione (articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004). In caso di designazione ai sensi dell'art. 117, comma 2-bis, del TUIR, per società controllante nelle presenti istruzioni si intende la società designata;
- la perdita di efficacia o la conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004);
- l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- l'opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va presentata in via telematica:

- dalla società controllante entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la **variazione del gruppo in regime di Tonnage tax**;
- dalla consolidante entro 30 giorni:
 - dal verificarsi dell'evento che ha determinato **l'interruzione della tassazione di gruppo**;
 - dal termine di presentazione della dichiarazione dell'ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di **mancato rinnovo dell'opzione per il regime di Consolidato**;
 - dalla risposta all'interpello del contribuente per la **continuazione del regime di Consolidato**, in caso di **conferma dell'opzione**;
- dalla società partecipata:
 - entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la **perdita di efficacia dell'opzione per il regime di Trasparenza fiscale**;
 - entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione straordinaria, in caso di **conferma dell'opzione per il regime di Trasparenza fiscale**;
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o avendo mutato la forma societaria in essere nell'annualità precedente, esercita l'opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

La comunicazione è presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato.

A tal fine, può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione "**Regimi opzionali**" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

COME SI COMPILA

Società o ente che effettua la comunicazione

Nel riquadro riportare i dati della società o ente controllante, in caso di regime di Tonnage tax o Consolidato, o della società trasparente, in caso di regime di Trasparenza fiscale, o della società di persone in caso di comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. n. 446/97.

Qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo nei confronti di tutte le società consolidate, nel **campo "Attribuzione versamenti"** va indicato l'importo dei versamenti già effettuati ed attribuiti alla consolidante. Per le ipotesi di tassazione di gruppo e di regime di Tonnage tax, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (con "data fine periodo" diversa dal 31 dicembre) vanno riportate le date di inizio e fine dello stesso.

Imprenditore individuale che effettua la comunicazione (Opzione IRAP)

Nel riquadro riportare i dati dell'imprenditore individuale in caso di comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. n. 446/97. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Rappresentante firmatario della comunicazione

Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale che presenta la comunicazione, apponendo la firma nel **campo "Il firmatario della comunicazione"**.

Il rappresentante deve indicare il tipo di carica che ricopre riportando il corrispondente codice desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico. Se la comunicazione è presentata da una società per conto del contribuente, va compilato anche il **campo "Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante del soggetto che esercita l'opzione"** e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la comunicazione e il contribuente (per esempio, la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante legale del contribuente indica il codice carica 1).

La casella "Mod. n." va compilata nel caso in cui i righe a disposizione delle sezioni I, II e III non siano sufficienti per cui è necessario compilare più moduli.

SEZIONE I Tonnage tax

Nel **riga CR1** indicare il tipo di comunicazione con uno dei seguenti codici:

- 1** variazione del gruppo;
- 2** opzione per la Tonnage tax (qualora non sia possibile con il modello Unico).

Nei **righe da CR2 a CR4** indicare il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di Tonnage tax.

SEZIONE II Consolidato

Qualora la comunicazione sia presentata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la **casella "Consolidato nazionale"**. Nell'ipotesi in cui la comunicazione sia presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la **casella "Consolidato mondiale"**. Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

Nei **righe da CR5 a CR7** indicare i dati delle società consolidate per le quali si comunica il mancato rinnovo, l'interruzione, la conferma (in caso di prosecuzione a seguito di interpello) o l'opzione per il consolidato.

Tipologia comunicazione

Indicare il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata.

Inserire il codice:

- 1** mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato;
- 2** interruzione del consolidato;
- 3** conferma dell'opzione per il consolidato (a seguito di interpello);
- 4** opzione per il consolidato (qualora non sia possibile con il modello Unico SC).

Esercizio sociale

Va indicato l'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione, con riferimento al periodo di durata dell'opzione.

Ad esempio, qualora in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifici, nell'esercizio successivo, l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente alla società B deve essere indicato:

	Tipologia comunicazione	Esercizio sociale
SOCIETÀ B	2	2

Operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie possono determinare o meno l'interruzione della tassazione di gruppo secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.

Indicare il codice:

- 1 “nuova società risultante dall’operazione”**; la segnalazione va effettuata in occasione di uno degli eventi individuati con i codici elencati nella casella “tipologia comunicazione”; in tal caso, compilare anche le caselle “Tipologia comunicazione” e “Esercizio sociale” riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 1 mancato rinnovo; 2 interruzione; 3 conferma) nonché l’esercizio sociale di riferimento;
- 2 “società per la quale si determina l’interruzione della tassazione di gruppo per effetto dell’operazione”**; in tal caso, compilare anche le caselle “Tipologia comunicazione” e “Esercizio sociale” riportando, rispettivamente, il codice 2 (interruzione) e l’esercizio sociale in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’interruzione.

Acconto separato

Qualora il versamento dell’acconto sia stato effettuato in modo separato indicare il codice 1, altrimenti il codice 2.

Attribuzione perdite

La casella va compilata indicando il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell’opzione. Inserire il codice:

- 1** attribuzione alla società o ente consolidante;
- 2** attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
- 3** attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

Il codice 1 non può essere indicato in caso di presentazione della comunicazione da parte della società designata ai sensi dell’art. 117, comma 2-bis, del TUIR.

Data dell’interruzione

Indicare la data dell’evento che ha comportato l’interruzione della tassazione di gruppo.

Attribuzione versamenti

Il campo va compilato nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio e in caso di mancato rinnovo, indicando l’importo dei versamenti già effettuati ed in tutto o in parte attribuiti alla consolidata.

Importo perdite

Indicare:

- nel **campo 12** l’importo delle perdite residue attribuite **utilizzabili in misura limitata**, non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile (art. 84, comma 1, del TUIR)
- nel **campo 13** l’importo delle perdite residue attribuite **utilizzabili in misura piena** (art. 84, comma 2, del TUIR).

SEZIONE III Trasparenza Fiscale

Tipologia comunicazione

Nel **rigo CR8, colonna 1**, inserire il codice:

- 1 per comunicare la perdita di efficacia dell’opzione**, in tal caso indicare nella **colonna 2** la data in cui si è verificato l’evento che ha comportato la perdita di efficacia dell’opzione;
- 2 per comunicare la conferma dell’opzione** (qualora non sia possibile con il modello Unico SC);
- 3 per comunicare l’opzione** (come nel caso del codice 2).

Nei **rigli CR9 e CR10**, indicare i codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di perdita di efficacia dell’opzione, di conferma della stessa ovvero in caso di opzione. I codici fiscali dei soci persone fisiche sono indicati in colonna 1 mentre i codici fiscali dei soci diversi dalle persone fisiche sono indicati in colonna 2.

SEZIONE IV IRAP

Barrare la casella “opzione” in caso di comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97 (qualora non sia possibile con il modello IRAP).

Firma della comunicazione

Il firmatario della comunicazione con l’apposizione della firma, attesta, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004, l’avvenuta elezione di domicilio da parte di

ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lett. c), del TUIR.

Situazioni particolari

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la comunicazione, indicando un apposito codice nella **casella "Situazioni particolari"**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di comunicazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro deve essere compilato e firmato soltanto se la comunicazione è trasmessa tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e la data di assunzione dell'impegno a trasmettere.